



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA E ASTI – CORPO ISPETTIVO

Alla c/a dei Dirigenti Scolastici
 delle scuole statali di ogni ordine e grado
 di Asti - Alessandria e Province

**OGGETTO: ALUNNI DISABILI MAGGIORENNI - SINTESI RIFERIMENTI
 LEGISLATIVI E GIURISPRUDENZIALI**

Legge 104/92:

“il disabile ha diritto al sostegno cioè a tutte le misure previste...”

La C.M. 17/2010 (iscrizioni) in merito all'iscrizione alle scuole secondarie di II grado ribadiva che il disabile che avesse conseguito al termine del primo ciclo, solamente un attestato di credito formativo e non un diploma, avesse titolo all'iscrizione nella scuola secondaria superiore (intendendo i corsi diurni), «se non ha superato il 18° anno d'età», quindi può iscriversi in prima se ha 18 anni ma non ancora compiuto i 19.

La C.M. 51/2014 (iscrizioni) ribadiva che “L'alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n.122). Resta fermo che gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti presso i Centri di istruzione per gli adulti o presso le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni.

AMBITO DI ASTI

RESPONSABILE : PROF. MARTINA GADO
TEL. 0141/537917
E-MAIL: MARTINA.GADO@ISTRUZIONE.IT

CORPO ISPETTIVO USR : DT PIERANGELA DAGNA
TEL: 011/5163654 649
E-MAIL: PIERANGELA.DAGNA1@ISTRUZIONE.IT

AMBITO DI ALESSANDRIA

RESPONSABILE: PROF. MARINA FERRANDO
TEL. 0131 287 235
E-MAIL MARINA.FERRANDO1@ISTRUZIONE.IT

1



La C.M. 22/2015 (iscrizioni) conferma che "L'alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'attestato di credito formativo comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992, al fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati (articolo 9, comma 4, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni (cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

Il Consiglio di stato, **parere n. 3333/2006** chiariva che: il disabile può iscriversi ad un altro corso di scuola sec. superiore se ne ha già frequentato uno con successo ma lo Stato non è tenuto alle misure di sostegno connesse con l'handicap.

Le **Linee Guida MIUR 2009**, par. 1,3 pag. 16, parlano di «permanenza nel sistema di istruzione e formazione fino a 21 anni», in tal senso dando un'indicazione di massima su un periodo di tre anni dopo i 18, cioè appunto 21, del disabile all'interno del percorso di istruzione e formazione. La finalità del legislatore è quella di ridurre al massimo l'abitudine delle ripetenze. **Attenzione: Non si impone il rifiuto di frequenza alla scuola superiore oltre i 21 anni, ma ci si limita a suggerire ai dirigenti scolastici di ridurre le ripetenze, in modo che gli alunni possano completare un ciclo di studi sino al**

AMBITO DI ASTI

RESPONSABILE : PROF. MARTINA GADO
TEL. 0141/537917
E-MAIL: MARTINA.GADO@ISTRUZIONE.IT

CORPO ISPETTIVO USR : DT PIERANGELA DAGNA
TEL: 011/5163654 649
E-MAIL: PIERANGELA.DAGNA1@ISTRUZIONE.IT

AMBITO DI ALESSANDRIA

RESPONSABILE: PROF. MARINA FERRANDO
TEL. 0131 287 235
E-MAIL MARINA.FERRANDO1@ISTRUZIONE.IT



compimento dei 21 anni d'età, cioè circa tre anni dopo rispetto al ciclo "ordinario" dei compagni senza disabilità.

Ai disabili ultradiciottenni iscritti alla scuola secondaria di secondo grado prima del compimento del 18^o anno di età, iscritti e frequentanti i corsi diurni, è consentito di concludere i corsi di scuola secondaria superiore per l'intero quinquennio con l'ausilio del docente di sostegno.

In ogni caso in base alla **Corte Costituzionale, sent. 215/87** dal momento che il diritto a frequentare la scuola secondaria superiore è «assicurato», l'opportunità viene comunque data ai disabili con i corsi serali dove devono essere garantiti tutti i diritti previsti dall'O.M. N. 455/97, quindi anche il docente di sostegno. In coerenza con la Corte Costituzionale sent. 215/87, **l'art. 11, co. 12 dell'O.M. 90/2001**, consente agli alunni con disabilità che non conseguono il diploma di licenza media, di iscriversi alle scuole superiori, se non hanno superato l'età dell'obbligo scolastico (18 anni) con il semplice attestato comprovante i crediti formativi maturati.

Il **MIUR**, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, **con la nota 4561 del 5/7/2011** (a firma DG Palumbo) chiarisce che:

«nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria – 14 anni (sent. C.C. 226/2001) – o nel quale comunque è consentito il completamento della scuola dell'obbligo – anche sino a 18 anni (da individuarsi nell'anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del 18 anno d'età...). «.....per gli alunni HC l'istruzione viene a configurarsi come un diritto, che possa essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma...».

All.1: Riepilogo recenti orientamenti giurisprudenziali con cenni alla normativa in vigore

AMBITO DI ASTI



RESPONSABILE : PROF. MARTINA GADO
TEL. 0141/537917
E-MAIL: MARTINA.GADO@ISTRUZIONE.IT

CORPO ISPETTIVO USR : DT PIERANGELA DAGNA
TEL: 011/5163654 649
E-MAIL: PIERANGELA.DAGNA1@ISTRUZIONE.IT

AMBITO DI ALESSANDRIA

RESPONSABILE: PROF. MARINA FERRANDO
TEL. 0131 287 235
E-MAIL MARINA.FERRANDO1@ISTRUZIONE.IT



SINTESI NORMATIVA

C.M. 51/2014 (iscrizioni)

C.M. 22/2015 (iscrizioni)

MIUR, dgos, nota 4561/2011

C.M. 17 del 18/2/2010 (iscrizioni)

Linee guida disabilità 2009

Cons. Stato, parere n. 3333/2006

Corte Cost., sent. 226/2001

legge 104/92

IL DIRIGENTE

Franco Calcagno

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993

AMBITO DI ASTI

RESPONSABILE : PROF. MARTINA GADO
TEL. 0141/537917
E-MAIL: MARTINA.GADO@ISTRUZIONE.IT

CORPO ISPETTIVO USR : DT PIERANGELA DAGNA
TEL: 011/5163654 649
E-MAIL: PIERANGELA.DAGNA1@ISTRUZIONE.IT

AMBITO DI ALESSANDRIA

RESPONSABILE: PROF. MARINA FERRANDO
TEL. 0131 287 235
E-MAIL MARINA.FERRANDO1@ISTRUZIONE.IT